



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO in particolare il comma 1-quinquies del Decreto-Legge n.7 2002 e s.m.i., il quale stabilisce che gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure;

VISTO il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;



VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTO il Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1 quater, comma 1, secondo i quali l'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1 quater, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare

VISTA la nota n. prot. 0015491 dell'11 ottobre 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 30304 dell'11.10.2021) con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico da realizzarsi nel Comune di Fusina (VE) avente potenza di circa 21 MW, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale.

VISTA la nota prot. 0015498 dell'11 ottobre 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 30303) con cui il Proponente ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e ha allegato le quietanze di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO che per il progetto non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA;



CONSIDERATO che secondo il progetto presentato con l'istanza dell'11 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 30304), l'impianto consiste in un sistema di accumulo di energia a batterie, destinato ad essere installato nella Centrale Termoelettrica di Enel "Andrea Palladio" di Fusina, ubicata nella Località Malcontenta, al margine meridionale della zona industriale di Porto Marghera, Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Regione Veneto, occuperà un'area complessiva pari a 449.451 m² e ricadrà all'interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Venezia (Porto Marghera).

CONSIDERATO che il sistema di accumulo elettrochimico sarà collegato alla rete nazionale attraverso immissione/prelievo dell'energia, dalla baia della sezione 132 kV della stazione di Terna S.p.A. di Fusina 2, a cui è attualmente connesso il Gruppo TG FS6 e che la connessione avverrà attraverso la linea in cavo 132 kV esistente (già connessa alla stazione Terna), che sarà opportunamente prolungata per collegare la baia di trasformazione MT/AT installata all'interno dell'area BESS;

CONSIDERATO che l'opera rientra tra quelle di cui all'art. 242-ter, comma 1, del D.lgs. 152/06, poiché è presente tra quelle elencate nell'allegato I-bis alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTA la nota prot. n. 30959 del 15 ottobre 2021 con cui il Ministero della transizione ecologica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. per la modifica della centrale termoelettrica "Andrea Palladio" sita nel comune di Fusina (VE) mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo a batterie (BESS) denominato Fusina BESS avente potenza di circa 21 MW" da collegare alla stazione di rete "Fusina 2" di proprietà della Società Terna S.p.A. mediante la linea in cavo 132 kV esistente;
- ha indetto la conferenza di servizi istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della legge n. 241/90 e s.m.i., al fine di consentire l'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione dell'opera elettrica in oggetto con particolare riferimento alle modalità di connessione alla rete elettrica nazionale e alla necessità di verificare le eventuali valutazioni di natura ambientale di cui al d.lgs.152/06;

VISTA la nota n. 20303 del 31 dicembre 2021 (prot. MiSE n.39535), con cui il Proponente ha chiesto a questa Amministrazione di valutare l'apertura del procedimento in modalità decisoria, essendo decorso il termine di 60 giorni fissato per la Conferenza di servizi istruttoria;

CONSIDERATO che durante la Conferenza di Servizi istruttoria, non sono pervenute osservazioni ostative o richieste di valutazioni di natura ambientale ed è stata fornita da Terna la soluzione di connessione all'impianto (STMG-Soluzione Tecnica Minima Generale);

VISTA la nota prot. n. 1747 del 19.01.2022 con cui questa Amministrazione, ritenendo di poter accogliere la richiesta di apertura della Conferenza di Servizi decisoria formulata dal Proponente:



- ha disposto l'avvio del procedimento secondo le disposizioni dell'art.14-bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che prevede la forma semplificata e l'espletamento della Conferenza di Servizi in modalità asincrona;
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-*bis* della Legge n. 241/90 e s.m.i.:

- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 32181 del 27.10.2021 con cui la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato che [...] *“le opere ed i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società”* [...];
- nota prot. MIC|MIC_DG-ABAP_SERV V|22/11/2021|0039067-P con cui il Servizio V – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura ha comunicato la soprintendenza competente all'espressione del parere;
- nota prot. M_D AMI001 REG2021 0025103 del 30.11.2021 con cui il Comando 1[^] Regione Aerea dell'Aeronautica Militare ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 0568305 del 3.12.2021 con cui la giunta regionale della Regione del Veneto ha comunicato che [...] *“Valutati i pareri, espressi dalle Strutture regionali sull'intervento in oggetto e sopra elencati, si esprime il parere favorevole della Regione del Veneto”* [...];
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 2306 del 24.01.2022 con cui il Comune di Venezia ha espresso parere favorevole;
- nota prot. n. 9676 del 16.2.2022 acquisita in pari data al prot. MiSE n. 19024 con cui il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 144698 del 22.12.2021 con cui il MiTE - Divisione III - Bonifiche dei siti di interesse nazionale ha espresso parere favorevole nel rispetto delle prescrizioni formulate nei pareri allegati alla suddetta nota:
 - nota prot. n. 2021/59193 del 9.11.2021, con cui l'ISPRA ha formulato parere favorevole con prescrizioni;
 - nota prot. n. 2021/102062 del 11.11.2021 con cui l'ARPAV ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
 - nota congiunta prot. n. 199834 del 30.11.2021 con cui l'ULSS3 e l'INAIL hanno reso parere favorevole con prescrizioni;
- nota prot. MIC|MIC_SABAP-VE-LAG_UO4_8|24/02/2022|0003049-P acquisita al prot. MiSE n. 5951 del 24.2.2022 con cui la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna ha espresso parere favorevole;



- nota prot. VE/IE/1/2022/07-2022, acquisita al prot. MiSE n. 8206 del 16.03.2022, con cui l'Unità Organizzativa III – Reti e Servizi di comunicazione elettronica nel settore telefonico – ex Div. VII – Ispettorato Territoriale Veneto - DGAT – Direzione Generale per i servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato il proprio parere favorevole all'avvio della costruzione ed esercizio, nel rispetto di prescrizioni;
- nota prot. n. 142193/RU del 31.03.2022 con cui l'Ufficio Accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali – Direzione Accise – Energie e Alcoli dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha espresso parere favorevole, nel rispetto di prescrizioni;

VISTA la nota prot. n 13473 del 4 maggio 2022 con cui il Ministero della transizione ecologica:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità “sincrona”, ai sensi dell'art. 14-ter della legge 241/90 e s.m.i.,
- ha proposto alla Regione Veneto, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i. l'adozione dell'intesa “forte” (Cfr. Corte costituzionale, Sentenza n. 6/2004), da esprimere inderogabilmente con deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.);
- ha determinato, acquisita l'intesa favorevole da parte della Regione Veneto, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Veneto n. 74 del 24 giugno 2022, acquisita al protocollo interno n. 20302 del 27 giugno 2022, con cui l'Ente territoriale ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, condizionato dal rispetto da parte del Proponente delle risultanze della Conferenza di servizi, con acquisizione di tutti i pareri e nulla osta necessari;

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola antipantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. “[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.”

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;



CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-*bis*, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM), 00198, Viale Regina Margherita 125, codice fiscale 05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., alla realizzazione di un Impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS – Battery Energy Storage System) nel Comune di Fusina (VE) avente potenza di circa 21 MW collegato alla rete nazionale attraverso immissione/ prelievo dell'energia, dalla baia della sezione 132 kV della stazione di Terna S.p.A. di Fusina 2, per l'erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza n. prot. 0015491 dell'11 ottobre 2021 (acquisita al prot. MiSE n. 30304 dell'11.10.2021) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l'istanza dell'11 ottobre 2021 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui



all'art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.

3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo "come costruito" alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Veneto, al Comune di Fusina, al Comune di Venezia nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio del sistema di accumulo, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 Programma dei lavori

1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Veneto nonché al Comune di Fusina, al Comune di Venezia, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. I lavori devono essere avviati entro 12 mesi dal momento in cui il presente provvedimento di autorizzazione diviene inoppugnabile a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale. Detto termine deve intendersi al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare secondo quanto previsto dall'art. 1 quater, commi 1 e 2 del Decreto Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato, ovvero entro 42 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
5. Nel caso in cui sia necessaria una proroga del termine di cui ai comma 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4 Prescrizioni



1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Veneto, al Comune di Fusina e al Comune di Venezia un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a verificare presso il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente la necessità di effettuare valutazioni ai sensi del DPR 151/2011 e, in caso affermativo, a dare corso alle attività richieste nelle tempistiche e con le modalità previste nella norma e concordate con il Comando, dandone riscontro al Ministero della transizione ecologica.
5. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti ulteriori **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
 - a) **Prescrizioni del Ministero della Transizione Ecologica - Divisione III - Bonifiche dei siti di interesse nazionale:**
 - a) gli interventi previsti per l'installazione del nuovo impianto dovranno essere eseguiti con modalità tali da preservare l'accessibilità e l'integrità dei piezometri esistenti, alcuni dei quali risultano compresi tra quelli che andranno a costituire il sistema di emungimento previsto dalla fase 2 del progetto di bonifica della falda;
 - b) dovrà essere evitato, nelle fasi di cantiere, l'ingombro delle aree di accesso ai piezometri sia con il materiale impiegato per le lavorazioni che con eventuali



depositi temporanei di rifiuti risultanti dalle attività. In caso di un eventuale danneggiamento dei piezometri si dovrà provvedere all'immediato ripristino.

- c) le eventuali acque di falda che dovessero emergere in fase di scavo, poiché contaminate, dovranno essere gestite secondo normativa vigente.

b) Prescrizioni del Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali - ex Divisione VII - Ispettorato Territoriale Veneto – DGAT

- a) Le opere dovranno essere realizzate secondo la normativa vigente, nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni indicate nella dichiarazione di impegno fornita dal Proponente e sulla base di quanto disciplinato dalla “Procedura per il rilascio dei consensi relativi agli elettrodotti di 3^a classe” di cui alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico -Comunicazioni n° 70820 del 04 ottobre 2007.

c) Prescrizioni dell’Agenzia delle accise, dogane e monopoli – Direzione Accise, energia e alcoli:

- a) siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile al sistema di accumulo, sia in immissione che in prelievo;
- b) siano definiti e misurabili i quantitativi di energia elettrica di interscambio tra il sistema di accumulo e l'esistente centrale termoelettrica, nonché la totalità degli autoconsumi, specificando le utenze associate al sistema di accumulo e quelle afferenti la Centrale, avuto riguardo anche alla necessità di discriminare l'energia elettrica sottoposta a trattamenti fiscali differenti;
- c) vengano effettuate le necessarie comunicazioni all'Ufficio delle dogane competente al fine dell'aggiornamento della licenza fiscale di esercizio esistente e che sia adempiuto ogni altro obbligo e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabile al caso di specie.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.mite.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo



Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)